



Reggio Emilia, lì 10/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI
Presidente Regione
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI
Assessore all'agricoltura,
caccia e pesca della
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO
Assessore politiche ambientali
e della montagna
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI
Servizio attività faunistico -
venatorie e pesca
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione – Capriolo – modello gestionale

Inviando le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

Pagg. 36-37 si legge: ***“Modello gestionale di previsione***

Il comprensorio 1, prevalentemente pianiziale, risulta essere la sub-regione dell'Emilia-Romagna in cui si concentrano i territori agricoli e le aree antropizzate (cfr. § 1.1.2.2), fattori che condizionano le risposte comportamentali del capriolo, del tutto peculiari in questo comparto (Fontana e Lanzi, 2008). Di ciò occorre tenere conto nella pianificazione delle attività gestionali e venatorie. In quest'area

*risulta necessario effettuare il tiro selettivo da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna $\geq 2,5^\circ$, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni). Il prelievo è opportuno sia organizzato identificando gruppi di cacciatori autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria dall’ATC/AFV di riferimento, prescindendo da quote pro-capite di esemplari prelevabili e dall’assegnazione per classi di sesso e di età, pur nel rispetto dei tempi di prelievo previsti dal calendario venatorio. Risultano appropriati incentivi al prelievo che stimolino gli addetti alla gestione a praticare l’attività in pianura, quali ad esempio, riduzioni sulle quote d’iscrizione agli ATC. Poiché il contesto in esame richiede una notevole conoscenza dei luoghi e delle tecniche di caccia, è necessario che il neo-abilitato sia accompagnato da un cacciatore esperto (cfr. Regolamento Ungulati). Appare utile intensificare l’attività venatoria in periodi che tengano conto della biologia della specie (es. contattabilità e grado di aggregazione dei gruppi), nonché della sovrapposizione di tempi con altre forme di caccia: in quest’ottica il periodo invernale risulta il più indicato. La stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione si rende necessaria, al fine di valutare l’efficacia delle azioni messe in campo, come pure l’accurata registrazione dei capi abbattuti. Nel comprensorio in esame, in ragione delle caratteristiche ambientali, è auspicabile ricorrere al conteggio notturno con faro (spot light count) (Raganella et al., 2013). **Nel comprensorio 1 potrebbero rendersi necessari interventi di controllo delle popolazioni (sensu art. 19 della Legge Nazionale), per le ragioni evidenziate nel Quadro Conoscitivo (cfr. § 1.8.6.2).**”*

*“Nei **comprensori 2 e 3**, a gestione conservativa della specie, il modello gestionale in uso pare soddisfacente. Tuttavia, in particolare nelle unità gestionali al cui interno si concentrano gli impatti alle produzioni agro-forestali, occorre monitorare l’andamento delle densità, mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l’obiettivo gestionale: anche in queste situazioni, localmente, potrebbe rendersi necessario ricorrere al controllo delle popolazioni.”*

Si richiede:

- DIVIETO DI CACCIA E/O PIANI DI CONTROLLO DELLA VOLPE NEI COMPRENSORI 1 E 2. LA VOLPE E’ RESPONSABILE DELLA PREDAZIONE DEL 50% DEI PICCOLI DI CAPRIOLO NATI IN PIANURA (Cfr. Aanes e Andersen 1995 citato da Franco Perco in “Il Capriolo” pag.101 ed. Il Piviere). LA VOLPE E’ COADIUTRICE ECOLOGICA IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO PREFISSATO DI CUI SOPRA.
- DIVIETO UTILIZZO DEI COADIUTORI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°8/94 (Art.16 comma 3 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.) APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°107 del 18/4/14 CONFORME A SENTENZA N°392 del 12/10/05.
- OBBLIGO DI PERIZIA BALISTICA, PER LE ATTIVITA’ DI CACCIA/CONTROLLO IN COMPRENSORIO 1, IN RELAZIONE AL CALIBRO UTILIZZATO ED ALLA SUA

POTENZA. LA REGIONE NON PUÒ' SOSTITUIRSI ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA INDIVIDUATA DAL TESTO UNICO DI LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/6/31 n°773 Art. 1 L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà).

- DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MUNIZIONI AL PIOMBO APPLICAZIONE RAPPORTO N°158/2012 DELL'I.S.P.R.A. (Cfr. TAR Lombardia MI Sez.I° 06-05-16 n°900; TAR Toscana Sez.II° 13-01-17 n°36).

Associazione Vittime della Caccia – Presidente Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv. Rossella Ognibene